

R.G. n. 51-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO FALLIMENTARE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	giudice
Dott.ssa Giulia Stano	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata
da

_____, nato _____, residente _____

ricorrente

Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:

- _____ ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata relazione, redatta dall'OCC, che contiene valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- il sig. _____ ha debiti per € 95.747,37, cui vanno aggiunti i costi della procedura, pari ad € 2.927,25;
- il ricorrente è privo di stabile occupazione: svolge infatti lavoro stagionale come cameriere, percependo un reddito annuo complessivo pari ad € 8.371,00 circa;
- il ricorrente inoltre è titolare del solo autoveicolo _____ di risalente immatricolazione e necessario per l'espletamento dell'attività lavorativa. Non è titolare di beni immobili né di altri beni mobili registrati, così come attestato dall'OCC, per cui non sussistono beni, se non di modico valore, da mettere attualmente a disposizione della procedura;
- a seguito di invito del giudice delegato il ricorrente ha ridotto l'ammontare del proprio fabbisogno, in particolare con riferimento alle spese necessarie per vitto e abbigliamento, rimettendosi alla decisione del Tribunale in merito alla somma da escludere dalla liquidazione;
- le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dell'istante ammontano ad euro 630,00 mensili, come attestato dall'OCC;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII;

OSSERVA

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile _____



- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett.c), CCII, posto che:
 - a) dal punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualifica di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - b) dal punto di vista oggettivo, il debitore versa in stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC nella propria relazione;
- la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Tribunale Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it);
- non rappresenta motivo di inammissibilità, invero, il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile (come nel caso di specie), ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Tribunale Milano, Sez. II, Ord. 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna, Sez. IV, Decr. 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Tribunale Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it);

considerato, in definitiva, che possa emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, con apprensione alla procedura delle somme rivenienti dai redditi di lavoro stagionale del ricorrente eccedenti l'importo di € 630,00 mensili;

tenuto conto, nella nomina del liquidatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 CCII, in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi; - dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in altri incarichi di liquidatore; - della capacità, già manifestata, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 125, 268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di [REDACTED] nato [REDACTED] residente [REDACTED];
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott. Giulia Stano;
- 3) nomina liquidatore la dott. Sebastiana Reale, con studio a Trani in via Ugo La Malfa n. 6, già nominata OCC;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione: - i redditi del ricorrente [REDACTED] fino alla concorrenza dell'importo di euro 630,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura; - l'autoveicolo [REDACTED] nella titolarità del debitore;
- 6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore, all'advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 31.10.2023

Il giudice estensore

Giulia Stano

Il presidente

Giuseppe Rana

